

Il giudice,

letta l'istanza n. 27 del liquidatore giudiziale,

premesso che l'Avv. Marco Malipiero, in proprio e quale socio dello studio Gianni & Origoni ("GOP"), e l'Avv. Cristian Mauro Scremin hanno chiesto di essere ammessi al passivo in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per la somma di euro 398.484,00 (oltre spese e accessori), costituente il corrispettivo dell'attività di assistenza giudiziale svolta in favore di Giuseppe Canil in trenta contenziosi,

evidenziato che il liquidatore ha così disposto: *"Amnesso per euro 465.227,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c., oltre interessi come richiesto. Amnesso per euro 34.377,66, Categoria Chirografari, in quanto relativi ad attività anteriore al biennio dalla data di apertura della Liquidazione, oltre interessi come richiesto. Amnesso per euro 10.040,00, Categoria Chirografari, in quanto relativi a spese e anticipazioni, oltre interessi come richiesto. Escluso per euro 7.648,59, quale riduzione al minimo tabellare dei compensi ai procedimenti individuati con R.G. 571/2021 e R.G. 1147/2022 presso il Tribunale di Treviso"*,

rilevato che i creditori concorrenti Fratelli Canil s.p.a. e "Eredi di Virginio Canil" hanno formulato osservazioni in ordine a siffatta ammissione, osservazioni che il liquidatore ha ritenuto non superabili,

lette le controdeduzioni degli Avvocati Malipiero e Scremin,

letto l'art. 273, comma 5, CCII,

considerato i creditori concorrenti hanno rilevato:

- l'erroneo riconoscimento della natura privilegiata del credito dell'Avv. Marco Malipiero,
- l'infondatezza della pretesa creditoria relativa a sette contenziosi, il cui insuccesso sarebbe riconducibile al non corretto adempimento dell'incarico defensionale, e, in subordine, la necessità di ricondurre ai valori minimi la determinazione dell'entità del compenso corrispondente,
- la quantificazione eccessiva e superiore ai valori medi del compenso relativo a tutte le procedure *de quibus*,

ritenuto che le deduzioni relative alla natura del credito dell'avv. Malipiero non possano essere condivise,

considerato infatti che – in disparte il rilievo che la domanda è stata formulata dall’Avv. Malipiero anche in proprio oltre che come associato dello Studio “GOP” – dagli atti e documenti prodotti emerge la prova del carattere personale della prestazione resa dall’istante (le procure alle liti sono a lui conferite congiuntamente all’avv. Scremin e, solo per taluni dei contenziosi in oggetto, agli Avvocati Perilongo e/o Donativi appartenenti al medesimo studio professionale; gli atti processuali sono stati da lui redatti e sottoscritti nonché da lui depositati),

ritenuto, del pari, che non meritino condivisione le deduzioni in punto di eccezione di inadempimento, poiché non è stato dedotto né è emerso che le asserite negligenze abbiano leso gli interessi del Canil (v. *ex multis* Cass. sent. n. 25894/2016 per la quale *“l’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c. può essere opposta dal cliente all’avvocato che abbia violato l’obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l’esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell’attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la “chance” di vittoria”*),

ritenuto peraltro, in punto di *quantum debeatur*, che la pretesa degli istanti debba essere ridimensionata tenendo conto:

- per un verso, del fatto che la documentazione prodotta con l’istanza di ammissione non consente di valutare l’attività difensiva svolta e quindi di individuare i valori applicabili per talune delle controversie in questione,

- per un altro verso, della circostanza che i parametri medi applicabili in ragione del valore di talune delle controversie non corrispondono a quelli indicati nei preavvisi di cui al doc. n. 1 allegato all’istanza,

ritenuto che i giudizi rilevanti sotto il primo aspetto – per i quali dunque nessun compenso può essere riconosciuto – siano i giudizi n. 10530-1/2019 r.g. Tribunale di Venezia, n. 1424/2020 r.g.e. Tribunale di Treviso e le esecuzioni mobiliari riunite n. 3300-2019+3467-2019+3962-2019 r.g.e. Tribunale di Treviso,

che i giudizi rilevanti sotto il secondo aspetto siano i seguenti:

1) n. 9525/2020, n. 9525-1/2020 e n. 3546/2021 r.g. Tribunale di Venezia (tutti involgenti la domanda di ritrasferimento del 50% delle azioni ordinarie della F.lli Canil s.p.a. nonché quella, nei confronti di Loreta Canil, di ritrasferimento delle 35 azioni a voto plurimo e le domande ulteriori svolte nei confronti di Mauro Canil), per i quali rilevano i parametri corrispondenti alle controversie di valore indeterminabile e complessità alta, che portano

alla quantificazione di compensi medi (per le sole fasi richieste) pari rispettivamente ad euro 9.850,00, 5.224,00 e 2.973,00,

2) n. 2212/2021 r.g. Corte d'Appello di Venezia, n. 2365/2020 e n. 9096/2019 r.g. Tribunale di Treviso (trattasi dei giudizi di appello e di primo grado nonché del reclamo avverso l'ordinanza ex art. 615 c.p.c. nell'opposizione al precetto notificato da Giuseppe Canil al fine di ottenere la reintestazione di n. 750 azioni del valore di euro 516,46), per i quali rilevano i parametri corrispondenti alle controversie di valore pari ad euro 387.345,00 (euro 516,46 x 750: v. art. 17 c.p.c.), che portano alla quantificazione di compensi medi (per le sole fasi richieste) pari rispettivamente ad euro 6.941,00, euro 4.111,00 ed euro 8.502,00,

3) n. 11124/2019, n. 11124-1/2019 e n. 3570/2020 r.g. Tribunale di Venezia (tutti involgenti le domande di impugnazione di delibere assembleari della F.Ili Canil s.p.a.), per i quali rilevano i parametri corrispondenti alle controversie di valore indeterminabile e complessità alta, che portano alla quantificazione di compensi medi (per le sole fasi richieste) pari rispettivamente ad euro 11.551,00, euro 2.973,00 ed euro 2.973,00,

4) n. 2222/2021 r.g. Tribunale di Venezia per il quale, in difetto di svolgimento della fase decisoria (il giudizio è stato rinunciato in prima udienza dai difensori del Canil), può essere riconosciuto solo il compenso medio per la fase introduttiva dell'importo di euro 1.628,00 (valore indeterminabile e complessità alta),

5) n. 3846/2020, n. 10530/2019 e n. 5263/2020 r.g. Tribunale di Venezia, per i quali analogamente rilevano i parametri corrispondenti alle controversie di valore indeterminabile e complessità alta, che portano all'individuazione di valori medi per le sole fasi richieste di euro 5.224, euro 2.973,00 ed euro 2.973,00,

ritenuto che, relativamente a tutti gli altri giudizi, i compensi possano essere riconosciuti nella misura richiesta, risultata anche inferiore rispetto a quella astrattamente liquidabile (si tratta dei due procedimenti arbitrali, dei giudizi n. 465/2019 rge 1^a e 2^a opposizione, n. 2369/2020 rge 1^a e 2^a opposizione esecuzione mobiliare, n. 4605/2020 rg Tribunale di Venezia, n. 5385/2020 r.g. Tribunale di Treviso, n. 121/2021 r.g. Corte d'Appello di Venezia, n. 5932/21 r.g. Tribunale di Venezia e n. 1788/2020 rge),

che, rispetto ai giudizi n. 571/2021 e n. 1147/2022 r.g. Tribunale di Venezia, le osservazioni in punto di *quantum debeatur* siano già state recepite dal liquidatore, ritenuto che conclusivamente il credito per compenso professionale debba essere ammesso nei seguenti termini:

- in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 *bis* n. 2 c.c. per l'importo complessivo di euro 242.466,00 oltre iva al 4% e iva al 22% e così per il complessivo importo di euro 307.640,86, ferma l'ammissione già disposta dal liquidatore per i contenziosi n. 571/2021 e n. 1147/2022 per euro 5.195,00 ed euro 3.996,00 oltre iva e cpa e così per complessivi euro 11.661,54,

- in via chirografaria – trattandosi di prestazioni anteriori al biennio precedente l'apertura della liquidazione controllata – per euro 5.946,00 oltre cpa al 4% e iva al 22% per i procedimenti n. 10530/2019 e n. 5263/2020 r.g. Tribunale di Venezia (sub n. 5 che precede) e così per euro 7.544,28,

- ferma infine l'ammissione in via chirografaria già disposta dal liquidatore per l'importo di euro 10.040,00 a titolo di anticipazioni,

ritenuto infine che la domanda degli istanti di ammissione del credito relativo al rimborso spese generali sia tardiva (la relativa voce non è nemmeno indicata nei preavvisi di parcella e la relativa richiesta è stata formulata solo in sede di controdeduzioni: si richiama sul punto Cass. sent. n. 17212/2015),

p.q.m.

provvede alla definitiva formazione del passivo nel senso di ammettere il credito degli Avvocati Marco Malipiero e Cristian Mauro Scremin (cron. 15) nei seguenti termini:

- per la somma di euro 307.640,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 *bis* n. 2 c.c., oltre interessi legali come chiesti e ferma l'ammissione già disposta dal liquidatore in via privilegiata per euro 11.661,54,

- per la somma di euro 7.544,28 in via chirografaria (iva e cpa inclusi) oltre interessi legali come chiesti,

- ferma altresì l'ammissione in via chirografaria già disposta dal liquidatore per l'importo di euro 10.040,00 a titolo di anticipazioni.

Tutto il resto escluso. Inammissibile perché tardiva la domanda di ammissione del credito per rimborso spese forfetarie.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 273, comma 3, CCII.

Treviso 27/11/2023

Il giudice
Clarice Di Tullio

